

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6027 R	21 aprile 2008	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 29 gennaio 2008 concernente la nuova Convenzione Ticino-Grigioni per la frequenza degli allievi del Grigioni Italiano nelle scuole ticinesi

Gli allievi del Grigioni Italiano devono necessariamente far capo alle scuole ticinesi per il settore postobbligatorio. Infatti il numero di studenti nei distretti italofoeni risulta del tutto insufficiente per la creazione e il buon funzionamento di istituti di questo livello. Ad esempio è impensabile istituire un liceo con una cinquantina di studenti.

La Convenzione che ci è sottoposta con il messaggio n. 6027 riprende sostanzialmente quella attualmente in vigore e oggetto del Decreto legislativo del 7 ottobre 2002 (cfr. messaggio n. 5277 del Consiglio di Stato del 25 giugno 2002), la quale a sua volta ne sostituiva una precedente del 1994 (messaggio n. 4289).

Nell'anno scolastico 2006-2007 erano 320 gli allievi grigionesi che frequentavano scuole del nostro Cantone, per un introito di poco superiore a 700'000.- franchi.

La distribuzione nei diversi ordini scolastici era la seguente:

		%
Scuole comunali	12	3.8
Scuole speciali	3	0.9
Scuole medie	4	1.3
Scuole medie superiori	58	18.1
Corso pre-tirocinio	5	1.6
Scuole professionali a tempo pieno	40	12.5
Scuole professionali a tempo parziale	167	52.2
Scuole professionali superiori	27	8.4
Alta scuola pedagogica	4	1.3

Sono quindi le scuole professionali e le quelle medio superiori ad accogliere la maggior parte di questi studenti.

ALCUNE OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ORDINI SCOLASTICI

Le **scuole comunali** (non comprese nella Convenzione) e le **scuole medie** riguardano solo la frazione di Monticello del comune di S. Vittore che provvede direttamente al versamento degli importi previsti.

Per le **scuole speciali**, la nuova Convenzione prevede un sensibile aumento del contributo richiesto che passa da fr. 5'500.- a fr. 44'000.- per allievo, escluse le spese di trasporto.

Ciò è dovuto alla drastica riduzione dei contributi federali, che a seguito della NPC sono passati da 11,5 milioni nel 2007 a 2,5 milioni nel 2008 su 17,9 milioni di spesa.

È invece più complessa la situazione per le **scuole medie superiori** (liceo e SCC), per le quali la Convenzione propone un "prezzo politico" molto favorevole. Infatti l'importo di 5'800.- franchi corrisponde a circa un terzo del costo medio per allievo (17'540.- franchi secondo i dati pubblicati su "La scuola ticinese in cifre 2007").

Al liceo di Bellinzona sono attualmente 51 gli allievi grigionesi, (17 in prima, 11 in seconda, 10 in terza, 13 in quarta), ciò che rappresenta un aumento di 1.5 allievi per sezione.

Già solo i 17 di prima giustificerebbero la creazione di una sezione in più, con oneri aggiuntivi non indifferenti; basti pensare che il costo di una sezione di liceo si aggira sui 350'000.- franchi.

In base a questi elementi la commissione scolastica è del parere che si sarebbe dovuto chiedere qualcosa di più, in modo da adeguarsi a quanto previsto dalla CIIP (Conferenza Intercantonale dell'Istruzione Pubblica della Svizzera romanda e del Ticino) che per i licei indica una tariffa di 11'600.- franchi all'anno, cioè esattamente il doppio dei 5'800.- franchi proposti nella Convenzione con i Grigioni.

Pur condividendo il principio del prezzo politico, la commissione giudica che in questo caso la generosità sia stata eccessiva (tanto valeva concedere la frequenza gratuita), anche in relazione alle difficoltà che la scuola ticinese incontra, a causa delle ristrettezze finanziarie, per far fronte ai suoi compiti tradizionali e nuovi. Non dimentichiamo infine che il Cantone dei Grigioni vanta finanze sane, per cui presumibilmente non necessita di questa generosità.

Il Consiglio di Stato deve pertanto assumersi l'impegno di rinegoziare al più presto i termini della Convenzione in modo da fissare, per le scuole medie superiori e per la scuola specializzata, importi più vicini ai costi effettivi.

Per il **settore professionale** la Convenzione rimanda ai relativi accordi intercantonali sulle scuole professionali di base (22 giugno 2006) e sulle scuole professionali superiori (27 agosto 1998).

Dal primo risultano i seguenti importi:

- fr. 6'000.- per apprendisti in formazione in azienda (7'100.- dal 1.08.2009);

- fr. 12'000.- per scuole professionali a tempo pieno (13'500.- dal 1.08.2009).

Il secondo non indica importi precisi, ma stabilisce che "L'ammontare dei contributi è fissato in funzione della media dei costi di formazione" e che "i contributi sono fissati in modo da coprire al massimo i tre quarti dei costi di formazione".

Queste modalità in vigore per le scuole professionali rafforzano la convinzione che sia necessario rivedere la Convenzione per quanto attiene le scuole medie superiori.

Infine, per i pochi studenti che frequentano l'**Alta Scuola Pedagogica** si applica l'accordo intercantonale sulle SUP. Va aggiunto che ai grigionesi conviene poco studiare nel Ticino per diventare maestri, in quanto a Coira possono conseguire l'abilitazione in due lingue.

HARMOS

Un'osservazione speciale merita l'art. 4 cpv. 3 della Convenzione che recita:

«I due Dipartimenti collaborano nell'attuazione dell'Accordo intercantonale HarmoS nella Svizzera italiana, in particolare nell'ambito dei piani di studio, dei mezzi d'insegnamento e degli standard di valutazione».

Ricordiamo HarmoS è stato approvato dai Grigioni, ma non ancora dal Ticino e che sta incontrando parecchie resistenze in altri cantoni. Sarebbe stato più opportuno inserire questo proposito nel dispositivo di approvazione di HarmoS, quando lo stesso approderà in Gran Consiglio.

CONCLUSIONE

La Commissione speciale scolastica condivide, nell'ambito della collaborazione tra le regioni italofone, i principi che stanno alla base della nuova Convenzione Ticino-Grigioni per la frequenza degli allievi del Grigioni Italiano nelle scuole ticinesi. Tuttavia, come è stato evidenziato nelle considerazioni che precedono, ritiene del tutto inadeguati gli importi che il Cantone dei Grigioni dovrebbe versare al Ticino per la frequenza degli allievi del Grigioni Italiano nelle scuole medie superiori. Si può applicare un prezzo politico, ma non nella misura di un terzo dei costi effettivi.

Di conseguenza, invita il Gran Consiglio ad approvare l'annesso decreto legislativo, con la clausola aggiuntiva che il Consiglio di Stato si impegna a presentare, entro un anno, una modifica dell'art. 5 della Convenzione, tale da portare i contributi per le scuole medie superiori almeno al livello degli accordi intercantonali.

Per la commissione speciale scolastica:

Francesco Cavalli, relatore

Bagutti - Bignasca B. - Bordogna - Chiesa -

Duca Widmer - Ghisletta R. - Guidicelli -

Lepori - Pagani - Polli - Ramsauer - Salvadè

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della Convenzione dell'11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 29 gennaio 2008 n. 6027 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 aprile 2008 n. 6027 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

Articolo 1

È ratificata la Convenzione dell'11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato presenterà entro un anno una proposta di modifica dell'art. 5 della Convenzione che permetta di adeguare i contributi per le scuole medie superiori e per la scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali al livello di quanto previsto dagli accordi intercantionali in materia.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.